



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA
NORMATIVA TECNICA

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTO** l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 *“Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.”*, recante disposizioni al fine di assicurare la pronta *“Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti”*;
- VISTA** la Direttiva 2014/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e s.m.i. *“Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l'esercizio degli ascensori”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 134 del 10 giugno 1999 e s.m.i.;
- VISTO** il Decreto interministeriale 22 dicembre 2009 *“Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.”*;



VISTO il Decreto interministeriale 22 dicembre 2009 “*Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.*”;

VISTA la Convenzione del 5 luglio 2019, e in particolare l’art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno rinnovato all’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento – ACCREDIA – il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, compresa la Direttiva 2014/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori, nonché successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto autorizzazione per lo svolgimento dell’attività, ai sensi della Direttiva 2014/33/UE, a favore della Società **Giacas S.r.l.**, con sede legale in Corso Resina, 81 – 80056 Ercolano (NA), emanato da questa Direzione Generale in data 05/02/2019, con scadenza il 01/03/2023;

ACQUISITA la comunicazione di Accredia del 4 febbraio 2020 (DC2020SPC001) – Prot DGMCTCNT n. 32209 del 05/02/2020, con la quale è stato sospeso l’accreditamento dell’Organismo **Giacas S.r.l.**, nello schema PRD per la Direttiva 2014/33/UE Ascensori, per un periodo di sei mesi (dal 01/02/2020 fino al 31/07/2020);

RITENUTO di dover dare esecuzione alla citata comunicazione di Accredia, nel rispetto del comma 2, dell’art. 9 del DPR 162/99 e s.m.i., secondo cui l’autorizzazione degli organismi ha come presupposto l’accreditamento;

SENTITO il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto di cui all’articolo 9, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162



DECRETA

Art. 1

1. Il decreto di autorizzazione adottato in data 5 febbraio 2019 con scadenza il 1 marzo 2023 a favore dell'Organismo **Giacas S.r.l.**, ((P.I./C.F. 06694171213), con sede legale in Corso Resina, 81 – 80056 Ercolano (NA), è sospeso fino ad adozione di nuova autorizzazione.

Art. 2

1. All'Organismo **Giacas S.r.l.**, è fatto divieto di emettere nuove certificazioni e di svolgere attività di verifica in conformità a quanto previsto dagli articoli 13, 14 e 17 bis, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 162/99 e s.m.i., fino alla adozione di nuovo decreto di autorizzazione.
2. Il presente provvedimento di sospensione è notificato alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations).

Art. 3

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico (www.sviluppoeconomico.gov.it; sezione “Mercato e consumatori”, menù “Normativa tecnica”, sottomenù “Organismi di valutazione delle conformità”, alla voce “ASCENSORI”).

ROMA, 26 febbraio 2020

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to Dr.ssa Loredana Gulino)